

IVA

Le prestazioni di servizi in agricoltura

di **Luigi Scappini**

Il **regime speciale Iva** per l'agricoltura si compone di due articoli, 34 e 34-*bis* del DPR n. 633/1972, che hanno a oggetto differenti operazioni messe in atto da **produttori agricoli e ittici**.

Nello specifico, si rende applicabile la disciplina delineata all'articolo 34 nel caso di cessione di beni compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633/1972, mentre, nel caso di fornitura di **prestazioni di servizi**, che in passato, se svolte occasionalmente caratterizzavano l'**impresa mista**, si rende applicabile l'**articolo 34bis** come introdotto dall'articolo 2, comma 7 della Legge n. 350/2003 (la cd. Finanziaria per il 2004).

L'introduzione del nuovo articolo ha fatto seguito alla riforma di cui alla Legge n. 57/2001, che ha trovato attuazione, nello specifico, con il D.Lgs. n. 228/2001 con cui, come noto, è stato integralmente riscritto l'articolo 2135 del codice civile disciplinante la figura dell'imprenditore agricolo che adesso contempla due differenti tipologie di attività agricole:

1. le attività agricole principali e
2. le attività agricole connesse.

Senza tornare su concetti noti in tema di attività agricole principali, si evidenzia come, a seguito della riforma, le attività agricole connesse sono, non solo quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, ma anche la fornitura di beni e **servizi**, motivo, come anticipato, dell'introduzione dell'articolo 34*bis* nell'alveo del DPR n. 633/1972.

Se nel caso delle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione l'elemento qualificante la connessione è la **prevalenza** dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del proprio fondo, nelle prestazioni di servizio oltre a tale requisito vi è anche quello della **normalità**, intesa come utilizzo di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola principale.

Primo elemento da smarcare per quanto riguarda il regime Iva previsto dall'articolo 34*bis* DPR n. 633/1972 è quello inerente l'ambito oggettivo che, nonostante l'*incipit* della norma "*Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi*", si deve intendere riferito ai soli servizi in quanto, una estensione del regime, consistente nella determinazione dell'Iva in misura forfettizzata attraverso la riduzione del 50% dell'Iva relativa alle operazioni imponibili,

sarebbe **incompatibile** con il dettato della Direttiva comunitaria (cfr. C.M. n. 6/E/2005).

Il regime, che rappresenta il regime ordinario per le prestazioni di servizio, si estende anche alle ipotesi di esercizio **occasionale**.

Come detto, la norma richiede il rispetto dei requisiti della normalità e della prevalenza per il cui inquadramento torna utile la C.M. n. 44/E/2004.

Per quanto attiene alla normalità, è di tutta evidenza come il requisito sia rispettato allorché il bene, ad esempio il trattore, corrisponde al **reale ed effettivo fabbisogno lavorativo dell'azienda**, in riferimento sia alla tipologia ed al numero delle attrezzature, sia al tipo di attività svolta.

A titolo di esempio, un imprenditore agricolo che coltiva terreni per un'estensione complessiva di 2/3 ha, sicuramente non avrà bisogno di 2 trattori, e ancora, l'allevatore di maiali difficilmente, nell'esercizio della propria attività farà uso del torchio per l'uva.

Il requisito della prevalenza va, al contrario, verificato in ragione del **volume d'affari** prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda, che deve risultare superiore a quello eventualmente realizzato con le altre attrezzature.

Attenzione, se i servizi sono forniti utilizzando **esclusivamente** le attrezzature normalmente impiegate in azienda, non si deve procedere ad alcuna verifica.

Ne deriva che, se ad esempio l'azienda vitivinicola di prassi utilizza, nell'esercizio normale della propria attività il torchio, non vi è limitazione, ai fini Iva, nell'utilizzo per lavori esterni.

Al contrario, se l'azienda vitivinicola, oltre al torchio offre prestazioni di servizio utilizzando una mietitrebbia che, di tutta evidenza, non sarà impiegata nell'azienda, si rende necessario verificare il rispetto della prevalenza e quindi confrontare il volume d'affari relativo ai lavori effettuati con il torchio che deve essere maggiore di quello derivante dall'utilizzo della mietitrebbia.

Da ultimo si ricorda come la norma consenta anche in questo caso di optare per la detrazione Iva in via **ordinaria**, opzione che vincola per un triennio e rimane valida fino a revoca.